



AREA COORDINAMENTO

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Ufficio Monocratico
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Al **Ministero della Salute**
Dir. Gen. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA



**OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 2018/1506 DEL 10 OTTOBRE 2018
RELATIVO A MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO AVICOLO NEI SETTORI
DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA.**

1. Premessa

Con Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 dicembre 2018, sono state disposte le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 del 10 ottobre 2018, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell'insorgere dell'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5 e h7, rilevata e notificata da questo Stato membro il 30 aprile 2016 e per la quale sono state applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale fino al 28 settembre 2017.

Al riguardo, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506, le misure eccezionali di sostegno al mercato avicolo italiano, sono applicabili alle seguenti categorie merceologiche: anatre, tacchini, faraone, nonché pulcini, polli, pollastre, galline ovaiole e uova del genere Gallus domesticus.

Come riportato all'articolo 3 del sopra citato Decreto Ministeriale, possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:

- a) imprese produttrici di uova da cova;
- b) imprese produttrici di pulcini;
- c) imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne;
- d) Centri d'imballaggio di uova.

L'importo totale dell'aiuto, cofinanziato al 50% tra U.E. ed Italia, ammonta ad € 22.200.000 ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento. Le risorse di cofinanziamento pari ad € 11.100.000 sono state richieste al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), con nota n. 5386 del 17 ottobre 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

2. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 30 aprile 2016 ed il 28 settembre 2017.



Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere ai modelli di domanda predisposti da ciascun Organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto e nell'arco temporale stabilito dal regolamento di esecuzione UE n. 2018/1506:

- **Distruzione di uova da cova:** copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento e copia del registro di allevamento;
- **Trasformazione di uova da cova, uova da allevamento in gabbia e uova da allevamento a terra, anche all'aperto e biologiche, in ovoprodotti:** copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento;
- **Declassamento di uova da cova in alimento per animali da compagnia:** copia dei documenti del registro di allevamento, nonché ogni documento utile a dimostrare il danno subito;
- **Mancato accasamento di pollame per tacchina da ingrasso, tacchino maschio da ingrasso, faraona, pollo da carne, anatra da ingrasso, gallina ovaiole allevata in gabbia, gallina ovaiole allevata a terra e pollastra allevata a terra:** copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i..

Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviaria l'indennizzo è concesso per



tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

- **Soppressione di tacchina, tacchino maschio, pollo e pollo rurale:** copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento. Nel caso di pulcini, copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
- **Perdita di produzione di riproduttori (per pollo da carne e tacchino):** copia del registro di allevamento; copia della documentazione di movimentazione dei riproduttori e delle uova da cova compilata ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito;
- **Prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento per pollastra standard, pollo standard, faraona, tacchino ed anatra da ingrasso:** Copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti dal Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2018 e dal regolamento di esecuzione (UE n. 2018/1506, dovranno essere presentate presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla residenza/sede legale della persona fisica o giuridica titolare della stessa impresa, **entro l'11 marzo 2019**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto **entro e non oltre il 30 giugno 2019**, come previsto dal Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 dicembre 2018.

Gli Organismi pagatori dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, al massimo **entro il 31 maggio 2019**, tramite posta elettronica agli indirizzi f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, le informazioni individuate nell'apposito tracciato record (**Allegato 1**) e di seguito riportate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative **atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari**, come previsto dalla regolamentazione UE:

- a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2018/1506.



Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2018/1506.
- c) Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato;
- d) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal regolamento (UE) n. 2018/1506.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

3. Comunicazioni all'Organismo di Coordinamento AGEA

Il regolamento (UE) n. 2018/1506, stabilisce all'articolo 3, punto 2, che laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova di cui alle voci dell'articolo 3, punto 1 del regolamento sopra citato, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce ed eccede l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purchè il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10% del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Conseguentemente, per effettuare una riduzione dell'importo spettante a ciascun interessato, gli Organismi pagatori devono comunicare il dato quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria, a mezzo posta elettronica all'indirizzo f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, **entro il 10 giugno 2019** utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (**Allegato 2**).

IL DIRETTORE
(Silvia LORENZINI)